

DELIBERA N. 442/19/CONS

**RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE
DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ
TV SENDER NEU JERUSALEM WELTWEIT GMBH**

(Programma "SENDER NEU JERUSALEM")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989"*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante *"Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTA la delibera n. 682/13/CONS, del 12 dicembre 2013, con la quale è stato autorizzato alla società TV Sender Neu Jerusalem Weltweit GmbH il rinnovo dell’autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo denominato SENDER NEU JERUSALEM;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società TV Sender Neu Jerusalem Weltweit GmbH, avente sede legale in Germania, Max Braun Strasse n. 2 – 97828 Marktheidenfeld - Altfeld, con istanza in data 10 settembre 2019 (prot. n. 381395) – e successiva integrazione in data 1 ottobre 2019 (prot. n. 415122) – ha richiesto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento, il rinnovo dell’autorizzazione alla diffusione via satellite, del programma televisivo denominato SENDER NEU JERUSALEM, rilasciata in data 19 dicembre 2007 con delibera n. 681/07/CONS e rinnovata, una prima volta, in data 12 dicembre 2013 con delibera n. 682/CONS;

2) l’istanza è stata corredata con la documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del Regolamento, comprensiva del contributo previsto per le spese d’istruttoria, nonché dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all’ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

3) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società TV Sender Neu Jerusalem Weltweit GmbH risulta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all’onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È rinnovata alla società TV Sender Neu Jerusalem Weltweit GmbH, avente sede legale in Germania, Max Braun Strasse n. 2 – 97828 Marktheidenfeld - Altfeld, l’autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato SENDER NEU JERUSALEM, rilasciata originariamente con la delibera n. 681/07/CONS del 19 dicembre 2007, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.

2. Permane alla società TV Sender Neu Jerusalem Weltweit GmbH l’obbligo di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 681/07/CONS del 19 dicembre 2007.

3. Il presente provvedimento ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 19 dicembre 2019, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza medesima.

4. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi

ALLEGATO
all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 442/19/CONS del 27 novembre 2019

(omissis)